



In data 12.02.2016

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, art 30 e 34- Provvedimenti.

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 10,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1. SCAPPATICCI Marco	X	
2. IONTA Simone		X
3. BARTOLOMUCCI Ajmone	X	
4. ANDRUECCI Paula	X	
5. IACOBONE Fabio	X	
6. MANCINI Riccardo	X	
7. DE MARCO Fabrizio		X

Assegnati n° 7

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)
i signori consiglieri:

Presenti n° 5

In Carica n° 7

Assenti n° 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
SCAPPATICCI Marco

IL SEGRETARIO
D.ssa Aruta Antonietta

PUBBLICAZIONE n° 48

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, 17 FEB. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____:

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Anna Tullio

Premesso che:

- Le previsioni normative contenute nella legge 5 gennaio 1994, n.36 (c.d. legge Galli) hanno imposto agli Enti locali la nuova forma di gestione del servizio idrico sul territorio di riferimento, con facoltà di scegliere differenti modelli di gestione, volta all'efficienza organizzativa, oltre che al miglioramento della qualità del servizio, secondo gli obiettivi delle economie di scala;
- I Comuni della Provincia di Frosinone ricadenti nell'ambito territoriale n. 5 hanno provveduto alla sottoscrizione della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, delegando, all'art.19 del Regolamento Provinciale di Frosinone, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale alla stipula della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 11 della legge regionale n.6 del 1996 con il soggetto gestore.
- A seguito di procedura di evidenza pubblica, è stata stipulata in data 27.06.2003 (Rep. N. 7205 dell' Amministrazione Provinciale di Frosinone) la convenzione per la gestione del servizio idrico tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e la società ATO 5 Frosinone S.p.A. (ora divenuta ACEA ATO 5 S.p.A.).
- L'art. 10 Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 della Legge Regionale n.6 del 22.01.1996, costituisce la Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale, attribuendo alla stessa funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo oltre che le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato, necessarie alla verifica ed al costante monitoraggio dell'attività e degli adempimenti contrattuali del gestore idrico.
- L'art.10, comma 2 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale espressamente, attribuisce alla Segreteria Tecnica Operativa le seguenti funzioni:
"La Segreteria Tecnico Operativa dell' Ambito Territoriale Ottimale:
 - a) Svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli Enti locali convenzionati;
 - b) Svolge le funzioni di controllo generale sulle qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n.236 del 1988 e della legge n.319 del 10.05.1976 e successive modificazioni;
 - c) Esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;
 - d) Propone al Presidente della Provincia responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle convenzioni di gestione;
 - e) Promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
 - f) Elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
 - g) Effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
 - h) Predispose anche su richiesta di Enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale".
- L'articolo 28 della convenzione stipulata in data 27.06.2003 (Rep. N. 7205 dell'Amministrazione provinciale di Frosinone) per la gestione del servizio idrico espressamente prevede che la Segreteria Tecnico-Operativa nell'Ambito Territoriale Ottimale si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella convenzione per la gestione del servizio;
- l'art. 30 della convenzione per la gestione del servizio idrico attribuisce alla Segreteria Tecnico- Operativa la competenza, nel caso di inadempienze del gestore, ad effettuare apposite intimazioni ad adempiere;
- l'art. 34 della convenzione per la gestione del servizio idrico rubricato "risoluzione" al comma 1 sancisce che " qualora il ripetuto mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo 30, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano, l'A.A.T.O., previa specifica diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ. a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile con le esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal gestore, o in mancanza di queste, alla scadenza del termine assegnato, dichiara la risoluzione della presente convenzione, in danno al gestore";
- nel corso della gestione sono emerse numerose problematiche con il gestore, Acea Ato5 spa, in merito alla gestione quotidiana del servizio, alle tariffe applicate, agli investimenti effettuati ed ai rapporti con gli utenti. Le problematiche sono ancora più gravi in quanto investono un servizio di natura indispensabile per i cittadini;
- a norma dell'art. 6 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 della convenzione, spettando, tra l'altro, agli enti locali convenzionati promuovere l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nella convenzione con il soggetto gestore;
- la Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO 5 con relazione prot. n. 798 del 29/11/2013 ha attestato l'esistenza, soltanto per il triennio 2010-2012, di n. 799 inadempienze contrattuali del gestore e di ben 409 intimazioni ad adempiere rimaste inevase;nella citata relazione della Segreteria Tecnica Operativa è possibile leggere che "l'eventuale risoluzione della convenzione (contratto) di gestione con ACEA va deliberata dalla Conferenza dei Sindaci, previa conforme adozione, da parte

di tutti i Consigli comunali dell'Ambito, di analogo e conforme provvedimento", dopo un approfondito giudizio ed apprezzamento da parte delle amministrazioni locali;

- A ciò si aggiunga che, nel periodo successivo al novembre 2013, epoca della prima relazione della STO, ad oggi si sono ripetuti plurimi inadempimenti da parte del gestore, di cui è opportuno attestare la rilevanza, unitamente alla necessità di accertare l'importanza degli inadempimenti connessi al piano degli investimenti per l'anno 2015 (oltre che per le altre annualità), secondo quanto emerso nel corso della audizione della STO e del relativo verbale della Consulta D'ambito, tenutasi il 14.01.2016, presso l'Amministrazione Provinciale di Frosinone;
- Risulta, dunque, ad oggi, assolutamente indifferibile l'accertamento definitivo, ovvero l'accertamento del persistere degli inadempimenti contrattuali da parte del gestore idrico che, di tutta evidenza, non solo hanno provocato molteplici problematiche all'utenza fino ad ora, ma che rischiano di pregiudicare in modo irreparabile il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, posti a fondamento della stipula della convenzione ed espressi dalla stessa *ratio* della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli);
- Tale scopo, appare necessario individuare il percorso che, all'esito della verifica formale degli elementi richiamati in premessa, possa condurre alla probabile risoluzione del contratto con il gestore ACEA ATO 5 spa;

Dato atto che:

- Per giungere alla risoluzione del contratto di gestione con ACEA, è stato individuato un percorso condiviso con altri comuni appartenenti all'Ambito Territoriale;
- Nel quadro di tale percorso appare necessario esprimere in modo chiaro la volontà del Consiglio comunale di delegare il Sindaco, attraverso gli organi dell'AATO, acquisite le opportune relazioni integrative, secondo quanto in premessa, con l'ausilio della Segreteria Tecnica Operativa, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 30 e 34 della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, alla attivazione immediata della procedura di contestazione e messa in mora di cui all'art. 1454 del Codice Civile e delle altre normative, anche contrattuali, applicabili al caso di specie;
- Conseguentemente, occorre delegare il Sindaco ad esprimere nella Conferenza dei Sindaci, all'esito dell'espletamento della procedura di cui al precedente punto 1 e dell'eventuale accertamento dell'inadempimento della convenzione, da parte del gestore idrico, il voto per la risoluzione della convenzione per la gestione del servizio idrico stipulata in data 27.06.2003 (Rep. n. 7205 dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone) tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e la Società AT05 Frosinone s.p.a. (ora divenuta ACEA AT05 s.p.a) per le causali ritenute opportune e doverose;
- Udito l'intervento del Cons. Mancini, il quale chiede di precisare che: "questa fase, oltre che perché sollecitata dal Sindaco di Ceccano, ha avuto luogo anche a seguito della mozione presentata dal Cons. Mancini in data 08.01.2016";

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. per le ragioni innanzi illustrate, acquisite le opportune relazioni integrative, secondo quanto in premessa, attraverso l'ausilio della Segreteria Tecnica Operativa, di demandare al Sindaco, e per questi all'Autorità di Ambito e ai competenti organi, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 30 e 34 della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, l'attivazione immediata della procedura di contestazione e messa in mora di cui all'art. 1454 del Codice Civile e delle altre normative, anche contrattuali, applicabili al caso di specie;
2. di esprimere nella Conferenza dei Sindaci, all'esito dell'espletamento della procedura di cui al precedente punto 1 e dell'eventuale accertamento dell'inadempimento della convenzione, da parte del gestore idrico, il voto per la risoluzione della convenzione per la gestione del servizio idrico stipulata in data 27.06.2003 (Rep. n. 7205 dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone) tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e la Società AT05 Frosinone s.p.a. (ora divenuta ACEA AT05 s.p.a) per le causali ritenute opportune e doverose.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese, ad esito favorevole unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.